

GR_GERICHTE V 2004 4 vom 18. November 2004

GR Gerichte, 2004-11-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_V_2004_4

FR: GR_GERICHTE V 2004 4 du 18 novembre 2004

IT: GR_GERICHTE V 2004 4 del 18 novembre 2004

Regeste

elezioni comunali | politische Rechte

Erwägungen

E. 1

a) Ai sensi dell'art. 55 cpv. 2 cifra 1 della nuova Costituzione cantonale (CstC), entrata in vigore il 1. gennaio 2004, il Tribunale amministrativo giudica, in veste di Corte costituzionale, pure i ricorsi per violazione di diritti politici. Per le elezioni e votazioni nei comuni la possibilità di ricorso è già prescritta pure dall'art. 13 cpv. 1 lett. f LTA. Nell'ambito del ricorso per un vizio nella preparazione o nell'esecuzione di un'elezione, la prassi (PTA 2001 no. 2, 1997 no. 4) esige che il vizio debba essere fatto valere immediatamente e, per quanto possibile, ancora prima della votazione. È infatti necessario, affinché l'elezione possa svolgersi in modo corretto, che la validità delle

candidature sia accertata prima delle elezioni. Nella presente vertenza s'impone pertanto di stabilire se la nomina dei candidati convenuti in ricorso sia nulla o annullabile, perché, come pretendono i ricorrenti, non ossequiosa delle norme in materia previste dallo Statuto organico comunale in vigore. b) I ricorrenti sono iscritti nel catalogo dei votanti del comune convenuto. Come tali essi hanno inoltre firmato due liste per le nomine dei candidati per le elezioni comunali (art. 6 REV). Entrambi sono pertanto detentori dei relativi diritti politici e quindi legittimati a presentare ricorso per violazione degli stessi. c) Nel caso in esame il 29 ottobre 2004 sono state depositate le liste per le elezioni comunali, le quali erano previste per il 28 novembre 2004 e nel frattempo in seguito al presente ricorso sono state rinviate a data da stabilire. Il giorno seguente le liste venivano esposte all'albo pubblico (art. 7 REV) e già in data 2 novembre 2004 i ricorrenti inoltravano il proprio ricorso al Tribunale amministrativo. Il presente ricorso è quindi pure da ritenere tempestivo e deve quindi essere trattato materialmente.

E. 2

L'art. 32 cpv. 3 seconda frase SOC, approvato dall'assemblea comunale del 29 agosto 2004, il quale regola l'elezione del municipio (composto dal sindaco e da quattro municipali) recita: "La rieleggibilità è di due legislature (un membro del Municipio può restare in carica al massimo dodici anni)." La durata di carica è invece regolata dall'art. 9 SOC, che prevede quanto segue: "La durata ordinaria di carica delle autorità comunali è di quattro anni." I relativi articoli nello statuto del 29 aprile 1998 prevedevano invece una durata ordinaria di carica triennale. Un candidato poteva però venir rieletto tre volte. L'assemblea comunale era legittimata a rivedere lo statuto in merito alla durata della carica (art. 9) e alla rieleggibilità del municipio (art. 32). Una revisione parziale o completa dello statuto è infatti sempre possibile (art. 57 SOC il quale è rimasto invariato). Determinante

per l'entrata in vigore di una

revisione è giusta l'art. 58 cpv. 1 SOC, in ottemperanza alla vigente prassi del Tribunale amministrativo in questa materia (PTA 1984 no. 1), l'accettazione da parte dell'assemblea comunale. Lo statuto deve in seguito venir sottoposto al Governo per approvazione (art. 96 cpv. 1 della legge cantonale sui comuni e art. 58 cpv. 2 SOC). Tale approvazione non è ancora avvenuta nel caso concreto. L'atto costitutivo per l'entrata in vigore della norma è comunque unicamente l'accettazione da parte dell'assemblea comunale, mentre l'approvazione da parte del Governo ha solamente carattere dichiarativo. Del resto le parti non hanno sollevato censure in merito. È pertanto incontestato che l'art. 9 e l'art. 32 cpv. 3 SOC del 29 agosto 2004 sono applicabili nella presente vertenza.

E. 3

a) I ricorrenti pretendono che la candidatura dei candidati convenuti in ricorso venga, in ottemperanza all'art. 32 cpv. 3 SOC, dichiarata nulla o annullata. Si tratterebbe infatti della loro terza rielezione e come tale contravverrebbe alla citata norma. b) Secondo la vigente prassi del Tribunale Federale una norma di legge va in primo luogo interpretata secondo il proprio stretto senso letterale. Se da un'interpretazione letterale la portata della norma è chiara e non dà adito a possibili malintesi, tale senso è normativo e deve essere applicato dalle autorità interessate (DTF 104 II 406). Nella presente vertenza la norma contestata non lascia spazio che ad una sola interpretazione: un candidato può essere rieletto solamente due volte. Dopo la prima elezione in assoluto, un candidato può al termine della legislatura, riproporsi per un nuovo mandato ancora due altre volte. In totale la stessa persona può candidarsi quindi tre volte consecutivamente. Nulla può cambiare a questa interpretazione pure la precisazione che segue tra parentesi "un membro del Municipio può restare in carica al massimo 12 anni." La specificazione della durata complessiva conferma in modo esauriente il concetto voluto dalla norma. Sommando infatti tre possibili cariche consecutive con una durata ordinaria di quattro anni ciascuna, come previsto dall'art. 9 SOC, si giunge ad un massimo di 12 anni. Quest'ultimo non esclude però una rimanenza in carica ridotta. Essendo il testo di legge chiaro e inequivocabile, l'interpretazione storica, sistematica e

teleologica non può portare ad un altro risultato, trasformando in pratica la rieleggibilità per due legislature in tre, ciò che risulta assolutamente escluso. Del resto il comune convenuto, che ha di propria volontà proceduto alla revisione dello statuto, non ha fornito nessuna prova per una simile interpretazione, per cui l'interpretazione letterale resta determinante. c) Problematica diventa tuttavia l'applicazione di tale norma tenendo conto, come nel caso in parola, dei mandati precedenti. Sotto l'imperio degli statuti precedenti erano infatti previste legislature triennali. Dal nuovo statuto non si evince alcuna norma che regoli il modo di computare i periodi di mandato parziali, così come pure quelli di una durata inferiore a quella prevista dallo statuto attuale. I ricorrenti citando la prassi vigente per il computo del periodo di carica dei membri del Governo cantonale secondo l'art. 39 cpv. 3 CstC non possono trarne le conclusioni che pretendono. Fermo restando che effettivamente nel nostro Cantone per il calcolo della rieleggibilità i periodi di carica parziali vengono ritenuti determinanti come quelli completi, nel presente caso è contemporaneamente avvenuto un cambiamento della durata delle singole legislature. I mandati finora compiuti dai due candidati convenuti in ricorso non sono infatti legislature ai sensi dell'art. 9 dello statuto in vigore, bensì periodi di durata inferiore secondo gli statuti precedenti. Applicando la nuova regola in merito alla rieleggibilità tenendo però conto dei mandati con una durata triennale,

come previsto prima della revisione, significa applicare la norma più severa di due legislazioni diverse. Un simile risultato risulta in primo luogo contrario alla volontà del legislatore. Infatti non risulta che egli intendesse limitare oltre le possibilità di candidarsi in generale e tanto meno nel caso specifico. Questa conclusione è comprovata dal fatto che la durata massima di 12 anni è rimasta invariata. Deve quindi essere constatato che mancano rispettive norme transitorie, le quali risultano però nel presente caso indispensabili. Inoltre la mancanza di simili norme nella situazione concreta non può essere interpretata come un silenzio qualificato del legislatore. Quest'ultimo non ha infatti rinunciato appositamente all'emanazione di tali norme (cfr. Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a edizione, no. 143; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a edizione, no. 192 e seg.). La mancanza è

da attribuire solamente ad una dimenticanza. Bisogna quindi concludere che l'attuale statuto comunale presenta a tale riguardo un'effettiva lacuna legislativa (DTF 102 Ib 226) che il Giudice deve colmare (PTA 1984 no. 49). Quest'ultimo è tenuto a fare opera di legislatore, cioè a trovare una soluzione che permetta di risolvere il caso concreto in funzione della ratio legis della norma lacunosa (P.Gauch/ J.Schmid in: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, art. 1 CCS, no. 478 e segg.; DTF 129 V 38, pag. 41).

E. 4

a) Il Giudice operando quale legislatore deve trovare una soluzione per l'evenienza concreta. Non è necessario che sviluppi una vera e propria prassi adottabile in più casi (DTF 103 Ia 501, cons. 7). Esso deve optare per una misura la meno incisiva possibile e rispettosa dei principi dei diritti politici. b) L'esercizio dei diritti politici trova il proprio fondamento in un diritto soggettivo legato alla struttura democratica della Confederazione ed è garantito dal diritto costituzionale federale (art. 34). Questo diritto fondamentale non comporta soltanto quello di partecipare alle elezioni e votazioni, ma anche quello di essere eletto alle cariche pubbliche la cui designazione del titolare compete al popolo sovrano. Alle stregua di qualsiasi libertà individuale, il diritto dell'esercizio dei diritti politici deve essere regolato nel rispetto del principio dell'uguaglianza e può essere limitato soltanto ossequiando il principio della proporzionalità (PTA 1997 no. 5). Nell'evenienza concreta è fuori dubbio che la durata massima consentita ammonta a 12 anni. Incontestato è pure il fatto che i due candidati convenuti in ricorso riproponendosi per un'ultima volta ancora non supererebbero la soglia massima. Sotto l'egida dello statuto del 29 aprile 1998 sarebbe stato consentito loro di ricandidarsi per la terza volta. Questa norma è di fatto ormai superata, ma nel presente caso ha comunque una certa rilevanza. Le norme in vigore precedentemente possono infatti - in mancanza di norme transitorie - venir ancora considerate, così da permettere una transazione da uno statuto all'altro nel modo più adeguato e giustificabile possibile (DTF 123 II 433, cons. 9). Tenendo quindi presenti tali norme e considerando il fatto, che anche sotto l'impero dello statuto attuale, un candidato che si mette a disposizione per la prima volta potrebbe restare in carica - a dipendenza della completezza del primo mandato - fra più di 8 e i

12 anni, l'annullamento delle candidature significherebbe disattendere sia il principio delle pari opportunità sia quello della proporzionalità. c) La revisione degli articoli 9 e 32 cpv. 3 SOC in merito alla durata ordinaria di un mandato e a quella massima consentita hanno apportato in effetti solamente delle agevolazioni. Infatti se un candidato viene eletto, costui può rimanere in carica per 4 anni, ossia un anno in più di quanto previsto in precedenza. Ne consegue che se un candidato desidera mettersi a disposizione per la durata massima

consentita, quest'ultimo deve venir rieletto solamente 2 e non più 3 volte. È palese che l'intento del legislatore era soprattutto quello di assicurarsi più a lungo dei candidati disponibili ad assumersi il mandato, in modo tale da garantire una certa continuità (STA U 99 123). Anche tenendo conto di questo aspetto, opporsi alla candidatura dei due convenuti in ricorso comporterebbe una palese violazione del divieto d'arbitrio e del principio della buona fede (cfr. DTF 123 II 446, 117 II 445). Transitoriamente quindi s'impone per questo Giudice l'ammissione per i due candidati convenuti, in carica da soli sette anni, di una ultima possibilità di rielezione per quattro anni. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto.

E. 5

La riscossione di spese procedurali così come l'assegnazione di indennità alle parti in caso di procedure di ricorso di diritto di voto, elezione o votazione davanti al Tribunale amministrativo è retta unicamente dall'art. 75 LTA (STA V 04 2). In considerazione dell'esito del ricorso, le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti, i quali devono inoltre rifondere alle parti convenute in ricorso, entrambe patrociniate da un avvocato, un equo indennizzo a titolo di ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.--

- e le spese di cancelleria di fr. 216.-- totale fr. 1'716.-- il cui importo sarà versato da ... e ..., nella misura della metà ciascuno e responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. ... e ..., nella misura della metà ciascuno e responsabili in solido, versano fr. 1'000.-- al Comune di ... e fr. 1'000.-- a ... con ... a titolo di ripetibili.

L'interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è stato, per quanto ammissibile, respinto (1P.712/2004).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.